

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128, 3228 e 4648-A

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA D'INFANZIA

(RELATORE CALLEGARO)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori (130-bis)

*risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998,
degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge n. 130,
d'iniziativa dei senatori Manieri, Marini e Fiorillo*

—————

Nuova disciplina delle adozioni (160-bis)

*risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998,
degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge n. 160, d'iniziativa
dei senatori Mazzuca Poggiolini, Fumagalli Carulli, Del Turco, Fiorillo,
Bruni, Besso Cordero e Iuliano*

—————

Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis)

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge n. 445, d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri, Bucciarelli, Daniele Galdi e Sartori

Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'invisibilità dei fratelli adottandi (852)

d'iniziativa dei senatori BUCCIERO, CARUSO Antonino e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996

Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis)

risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge n. 1697, d'iniziativa dei senatori Salvato, Bergonzi, Caponi, Carcarino, Cò, Manzi, Marino e Russo Spena

Modifiche alla legge n. 184 del 1983 per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895)

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1996

Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
in materia di adozione dei minori (3128)

**d'iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, MACERATINI,
VALENTINO, PONTONE, BUCCIERO, BATTAGLIA,
CASTELLANI Carla, CAMPUS, PELLICINI, MONTELEONE,
MANTICA, MAGGI, RECCIA, MARRI, COZZOLINO,
BORNACIN, PACE, BONATESTA, BEVILACQUA, MAGNALBÒ,
SILIQVINI, DEMASI e SPECCHIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1998

Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
in materia di adozione (3228)

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1998

Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione
(4648)

**presentato dal Ministro per la solidarietà sociale
e dal Ministro della giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2000

NONCHÉ SULLA

PETIZIONE

del signor Ercole FORESTA (n. 564)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	5
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	8
– della 5 ^a Commissione permanente	»	9
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	10
Testo proposto dalla Commissione speciale	»	11
Disegni di legge:		
– n. 130-bis	»	38
– n. 160-bis	»	42
– n. 445-bis	»	58
– n. 852	»	62
– n. 1697-bis	»	63
– n. 1895	»	68
– n. 3128	»	69
– n. 3228	»	70
– n. 4648	»	75
Petizione n. 564	»	76

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione speciale in materia d'infanzia del Senato, con la proposta di testo unificato, ha inteso soddisfare un'esigenza da tempo avvertita dall'opinione pubblica, dagli operatori sociali e del diritto, nonché dalle stesse forze politiche, di rivedere alcuni degli istituti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.

Filo conduttore di tutta la riforma che si è intesa operare è stato l'interesse del minore, sancito dall'articolo 1, interesse inteso quale diritto anzitutto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia d'origine. Si è ritenuto altresì fondamentale stabilire che difficoltà di tipo economico e carenze di natura assistenziale non possono in nessun modo essere esse sole d'ostacolo all'esercizio di tale diritto. A tutela quindi di tale principio, sono state previste in primo luogo forme di sostegno, affidate all'ente locale che, attraverso interventi specifici, può rimuovere le difficoltà sia di natura economica che personale e sociale della famiglia d'origine. Qualora gli interventi di sostegno non abbiano dato risultato alcuno, si articola la seconda fase a tutela del diritto del minore, con l'istituto dell'affidamento ad altra famiglia, possibilmente con figli minori.

Nel provvedimento di affidamento familiare - che sostanzialmente ha per finalità il reinserimento, decorso un certo periodo di tempo, del minore nella famiglia d'origine - dovranno essere indicate le motivazioni, le modalità dell'esercizio dei poteri dell'affidatario, nonché quelle attraverso le quali i genitori possano mantenere rapporti con il minore.

Per quanto riguarda il problema della temporaneità dell'affidamento, la Commissione speciale in materia d'infanzia, tenuto conto che da più parti si era lamentato che l'affidamento aveva finito con il trasformarsi in un'adozione impropria senza alcun termine,

ha ritenuto necessario con l'articolo 4 preconstituire criteri di certezza che consentano di verificare entro un preciso lasso di tempo l'evolversi in senso positivo della situazione della famiglia d'origine, evitando nel contempo alla famiglia affidataria quel senso di precarietà e frustrazione derivante dal non poter esercitare un vero ruolo di tutela e rappresentazione del minore.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione speciale ha ritenuto di fissare in due anni il periodo di durata dell'affidamento familiare, con possibilità di proroga, lasciando però nel contempo al giudice la facoltà non solo di valutare se sia venuta meno la situazione di difficoltà della famiglia d'origine oppure se la prosecuzione rechi pregiudizio al minore, ma anche di adottare tutti i provvedimenti necessari nel suo interesse.

La legge n. 184 faceva riferimento, sia in materia di affidamento che di adozione, al concetto di «idoneità» o «inidoneità» della famiglia affidataria o adottiva, all'istruzione, all'educazione, al mantenimento del minore. La Commissione speciale in materia d'infanzia ha ritenuto più utile sostituire, all'articolo 6, il concetto di «idoneità» con quello di «capacità», in quanto l'idoneità richiama una qualità che o esiste o non esiste, per cui assume contorni ambigui il concetto di inidoneità temporanea. Il concetto, invece, di capacità è legato ad un saper fare, ad un'abilità educativa. Si è mantenuto però il termine di idoneità per quanto riguarda le qualità affettive.

Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia deve costituire un criterio guida anche per individuare la famiglia che dovrà accoglierlo, in mancanza di quella naturale, una famiglia che egli possa sentire come propria, capace di rispondere alle sue necessità ed esigenze. Una famiglia, quindi, che non può essere sostituita da una qualsiasi forma

di convivenza. La Costituzione all'articolo 29 definisce la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», derogare pertanto a questo concetto potrebbe offrire motivo di illegittimità costituzionale. Per quanto oggi si possa dire che il legame coniugale presenta aspetti di notevole labilità e, quindi, non possa essere di per sé garanzia di capacità genitoriale, è altrettanto vero che tale garanzia si rinviene ancor meno in presenza di una semplice convivenza. Se si valuta poi che per adottare, i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non deve sussistere separazione personale neppure di fatto, ci si rende conto di quanto ben più arduo sia accertare la stabilità di una semplice convivenza. L'idea da più parti avanzata di stabilire un'anagrafe delle cosiddette famiglie di fatto crea infiniti problemi, per non parlare poi dei singoli, legittimati peraltro all'affidamento, ipotesi questa nella quale si è al di fuori di qualsiasi, anche il più possibile allargato, concetto di famiglia.

Sulla base di queste considerazioni non si è ritenuto quindi di modificare quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 184 circa i soggetti legittimati ad adottare, rinviando peraltro a un'ulteriore riflessione dell'Assemblea del Senato tale questione, sulla quale si registrano posizioni diversificate.

Peraltro, la proposta della Commissione speciale in materia d'infanzia ha invece inteso innovare per quanto riguarda la differenza di età tra adottante e adottando. Mentre la legge n. 184 prevedeva una differenza di età minima di almeno diciotto anni e massima di non più di quaranta, si è ritenuto di dovere elevare quest'ultima a quarantacinque anni, tenuto conto dei mutamenti in corso nella società civile e nel costume, dai quali emergono tendenze di lungo periodo connesse all'allungamento delle aspettative di vita, alle scelte di contrarre matrimonio e di avere figli in età relativamente matura.

D'altro canto, stabilito questo principio generale, si è lasciata tuttavia al tribunale per i minorenni la possibilità di derogare pre-

via valutazione, caso per caso, di tutte quelle circostanze in forza delle quali da una mancata adozione deriverebbe un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Si sono accolti in tal modo i rilievi espressi dalla Corte costituzionale che, richiamandosi a varie convenzioni internazionali e al dettato costituzionale che garantisce la tutela del superiore interesse del minore, ha introdotto la possibilità di deroghe al divario di età legislativamente previsto, sia minimo che massimo, anche in riferimento all'adozione internazionale.

Un'altra preoccupazione tenuta presente dalla Commissione speciale con gli articoli da 8 a 23 è stata quella di snellire le procedure relative alla dichiarazione di adottabilità, accogliendo in tal modo le istanze emerse dalla società civile e dagli stessi operatori del diritto che, nel corso delle numerose audizioni svolte dalla Commissione, hanno sottolineato questa prioritaria esigenza. Trattandosi di materia relativa allo *status* delle persone, si è preferito utilizzare, anziché il decreto motivato, l'istituto della sentenza, modificando in tal senso gli articoli della legge n. 184 ad essi relativi. Si è abolita altresì la fase intermedia dell'opposizione, prevedendosi solo i due gradi di giudizio di merito più il giudizio di legittimità. La figura del difensore è stata prevista obbligatoriamente in tutte le fasi; è stato esteso l'obbligo di notifica a tutte le parti interessate; sono stati inseriti inoltre alcuni termini ordinatori per la stessa attività del giudice.

Con l'articolo 23 della proposta di testo unificato si è inteso disciplinare l'importante questione relativa alla possibilità o meno per l'adottato, divenuto maggiorenne, di accedere a informazioni relative alla propria famiglia di origine. Tenuto conto dell'estrema diversità delle tesi, alcune favorevoli, altre nettamente contrarie, tutte peraltro con argomentazioni in parte logiche e fondate, si è ritenuto di proporre una soluzione intermedia che, fatto salvo il diritto dell'adottato raggiunta l'età di venticinque anni di conoscere

se lo desidera la propria origine e l'identità dei propri genitori biologici, prevede tuttavia il vaglio e l'autorizzazione da parte del tribunale per i minorenni. Lo stesso articolo prevede che le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possano essere fornite ai genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni una volta accertato che esse siano precedute e accompagnate da adeguata preparazione e assistenza del minore.

Infine, la Commissione speciale in materia d'infanzia ha approvato un ordine del giorno

che impegna il Governo, nell'ambito della prossima legge finanziaria, a determinare misure e modalità di esenzione fiscale, ovvero di assegnazione di finanziamenti, da destinare ai soggetti affidatari e adottanti, al fine di agevolare l'adozione e l'affidamento di minori disabili o portatori di *handicap*.

Pertanto, la Commissione speciale raccomanda all'Assemblea l'approvazione della propria proposta di testo unificato.

CALLEGARO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

**sul testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge
nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128 e 3228**

11 maggio 1999

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni: le forme di collaborazione, previste all'articolo 6, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome e i relativi enti locali non possono essere oggetto di legislazione nazionale rientrando nella potestà normativa delle regioni medesime; occorrerebbe chiarire quanto disposto dall'articolo 1, primo capoverso, esplicitando che il termine di due anni ivi previsto deve essere superato per dichiarare d'ufficio lo stato di adottabilità; le norme sanzionatorie contenute nell'articolo 31 dovrebbero essere riviste alla luce dei principi del cosiddetto diritto penale minimo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

**sul testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge
nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128 e 3228
nonché su emendamenti**

14 marzo 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo unificato, ad eccezione che sugli articoli 1, 2 (comma 2), 5 e 6, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.8, 1.8 (nuovo testo), 1.9, 1.13, 1.17, 2.14 (nuovo testo), 5.1, 5.4 (nuovo testo), 5.5, 5.7, 5.27, 4.47, 17.49, 33.0.4, 33.0.5, 33.0.2, 33.0.7, 33.0.8, 33.0.9 e 33.0.11, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e degli emendamenti 4.10, 4.46 e 33.0.6 per i quali il parere è contrario. Il parere di nulla osta sull'emendamento 13.0.2 è nel presupposto che le iniziative ivi previste siano effettuate nel limite degli stanziamenti già destinati all'aggiornamento dei magistrati.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI)

**sul testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge
nn. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 852, 1697-bis, 1895, 3128 e 3228**

6 maggio 1999

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si osserva che l'attività di vigilanza e controllo esercitata dagli enti locali, ai sensi del nuovo articolo 5-bis, comma 4, va riferita non solo alla fattispecie di affido a comunità di tipo familiare, ma anche all'ipotesi di affidamento ad istituti di assistenza pubblici o privati prevedendo adeguati poteri sanzionatori;

b) si rileva la necessità di un coordinamento tra la normativa in esame e gli articoli 128 e seguenti del decreto legislativo n. 112 del 1998, particolarmente per il profilo del riparto delle competenze tra regioni ed enti locali, in quanto l'articolo 132, primo comma, del citato decreto prevede che la legge regionale conferisca ai comuni e agli altri enti locali le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai minori;

c) sotto il profilo delle risorse finanziarie, si ritiene opportuno chiarire il rapporto tra Fondo nazionale per le politiche sociali e Fondo per la gestione delle comunità di tipo familiare;

d) si ritiene, infine, che il decreto interministeriale previsto dal comma 7 del nuovo articolo 5-bis debba più opportunamente essere adottato previa intesa nella Conferenza unificata.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SPECIALE

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»

TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

1. La rubrica del Titolo I della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n. 184», è sostituita dalla seguente: «Diritto del minore alla propria famiglia».

2. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Quando la famiglia non è in grado di provvedere convenientemente alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

3. Le condizioni di povertà dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere esse sole d'ostacolo all'esercizio del diritto di cui al comma 1. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e aiuto.

4. L'ente locale, nell'ambito delle proprie competenze, interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti».

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore».

2. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale deve riferire senza indugio al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *1.* L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

2. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. A tal fine, se richiesto dagli interessati o disposto dal giudice, il servizio sociale locale, avvalendosi delle competenti professionalità, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

TITOLO III

DELL'ADOZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *1.* L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, i quali devono essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere derogati previa valutazione, caso per caso, da parte del tribunale per i minorenni della idoneità affettiva e della capacità di educare, istruire, mantenere i minori di coloro che intendono adottare qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

4. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

5. Costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver adottato o aver fatto richiesta di adottare fratello o sorella germano o anche unilaterale del minore di cui si richiede l'adozione».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, può, se opportuno, essere sentito, qualora l'audizione non alteri il suo equilibrio psico-emotivo».

CAPO II

Della dichiarazione di adottabilità

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio non superiore a due anni.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati

o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10».

Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *I.* Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al giudice tutelare del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione, dispone immediatamente tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza i necessari accertamenti anche sommari per verificare se sussiste stato di potenziale abbandono del minore. Il giudice tutelare, qualora l'esito dei detti accertamenti sia positivo, riferisce senza indugio al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, perché questo provveda al definitivo accertamento dell'eventuale stato di abbandono del minore.

2. La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

3. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi,

della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i minori collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

4. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 3. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

5. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

6. Nello stesso termine di cui al comma 5 uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».

Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *I.* Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo 9, comma 1, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediata-

mente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pub-

blico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 11.

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi del secondo comma dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 10».

Art. 12.

1. L'articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».

Art. 13.

1. L'articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - *1.* A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

Art. 14.

1. L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 15.

1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *I.* Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

Art. 16.

1. L'articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *I.* La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve in-

viare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».

Art. 17.

1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *I.* Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato».

CAPO III

Dell'affidamento preadottivo

Art. 18.

1. L'articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *I.* Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere co-

municati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

4. Le indagini, che devono concludersi al massimo entro novanta giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore, l'idoneità affettiva.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle indagini di cui al comma 4, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con decreto motivato. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai

richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».

Art. 19.

1. L'articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *1.* L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

CAPO IV

Della dichiarazione di adozione

Art. 20.

1. L'articolo 25 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *1.* Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro

coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

Art. 21.

1. L'articolo 26 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *1.* Avverso la sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed espresso ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».

Art. 22.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi dell'articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 25, comma 5».

Art. 23.

1. L'articolo 28 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - *1.* Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere inoltrata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».

TITOLO IV
DELL'ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI

CAPO I
Dell'adozione in casi particolari
e dei suoi effetti

Art. 24.

1. L'articolo 44 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - *1.* I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, o anche figlio di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori, ovvero all'insorgere delle predette condizioni di salute;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo;

d) dalle persone affidatarie quando siano scaduti i termini di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

4. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, all'adozione del minore può essere dato luogo solo se la domanda è presentata da entrambi i coniugi.

5. L'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare. Tale limite può essere derogato da parte degli organi competenti, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare».

Art. 25.

1. Il secondo comma dell'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni, deve essere sentito il tutore o chi esercita la potestà genitoriale su di lui».

Art. 26.

1. L'articolo 47 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante».

Art. 27.

1. L'articolo 49 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni».

CAPO II

Delle forme dell'adozione in casi particolari

Art. 28.

1. La lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:

«*a*) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;».

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

Art. 29.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - (*Provvedimento del tribunale*)
- Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

Art. 30.

1. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (*Pubblicità*) - La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE

Art. 31.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 9».

Art. 32.

1. L'articolo 70 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - *1.* I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono

di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, o assumono atteggiamenti dilatori, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

Art. 33.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»

Art. 34.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi

notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

Art. 35.

1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».

Art. 36.

1. L'articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - *I.* Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

Art. 37.

1. Dopo l'articolo 81 della legge n. 184 è inserito il seguente:

«Art. 81-bis. - *I.* I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione e senza obbligo di preavviso le comunità di tipo familiare, gli istituti di assistenza pubblici o privati e ogni altra struttura che ospiti minori in affidamento; tali visite devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio».

Art. 38.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 130-bis**Art. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Qualora l'ambiente familiare non sia temporaneamente idoneo a fornire al minore l'assistenza necessaria, l'ente locale interviene con misure specifiche atte a rimuoverne le cause economiche, personali e sociali.

2. Il nucleo familiare che si trova nelle condizioni di cui al comma 1 ha diritto di priorità nell'assegnazione e attribuzione di alloggi da parte di enti pubblici o privati.

3. Nel caso di famiglie monoparentali, il genitore convivente con il minore ha diritto all'accesso al lavoro alle condizioni agevolate previste dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e alla elevazione del limite di età di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288, e successive modificazioni.

4. Finchè permanga lo stato di bisogno del nucleo familiare, l'ente locale eroga sussidi economici e assistenza domiciliare anche specialistica.

5. Soltanto ove, nonostante gli interventi di cui al presente articolo, il minore risulti ugualmente privo, in via temporanea, della necessaria assistenza da parte del suo nucleo familiare, può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

6. L'affidamento comporta l'improcedibilità della domanda di adozione eventualmente presentata.

7. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il rico-

vero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi esclusivamente nell'ambito della regione di residenza del minore stesso».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato per iscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori o chi esercita la potestà sul minore e il pubblico ministero.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. È inoltre indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 o 2.

4. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.

5. Trascorso il periodo di durata previsto, oppure quando la prosecuzione dell'affida-

mento rechi pregiudizio al minore, l'autorità che ha emesso il provvedimento riesamina la situazione, sentiti i genitori e chi eventualmente eserciti la potestà sul minore nonché il servizio locale, al fine di pronunciare la proroga dell'affidamento o un diverso affidamento in relazione alla temporaneità dell'impedimento della famiglia.

6. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono notificati ai genitori e sono impugnabili dinanzi alla sezione minori della Corte d'appello».

Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al momento dell'affidamento del minore a terzi o ad un istituto, ciascun genitore è informato personalmente in ordine alle linee essenziali della presente legge, ed è esortato a mantenere frequenti contatti e un significativo rapporto con il figlio con l'avvertimento che in difetto si applicano le norme sull'adozione. Tali compiti spettano all'assistente sociale indicato nel provvedimento di affidamento.

In caso di contrasto fra i genitori e gli affidatari in ordine ai rapporti fra il minore e la sua famiglia, ogni interessato può rivolgersi al giudice tutelare che adotterà i provvedimenti necessari».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Le regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali, al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, redigono un programma annuale di informazione sull'istituto dell'affidamento familiare e promuovono corsi e incontri rivolti sia agli operatori del settore sia alle

persone interessate, al fine di approfondire le questioni relative all'affidamento familiare».

Art. 5.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«L'adozione, inoltre, è consentita anche a persone non coniugate o separate, che abbiano compiuto i trenta anni, quando ricorrano essenziali circostanze favorevoli e risultino al tribunale la particolare idoneità del richiedente all'educazione e all'istruzione oltre che la sua adeguata capacità di mantenimento».

Art. 6.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono sostituiti dai seguenti:

«L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di cinquanta anni l'età dell'adottando.

Sono consentite ai soggetti di cui al secondo comma più adozioni anche con atti successivi».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori nei cui confronti siano stati commessi da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi comportamenti volontari anche omissivi che abbiano determinato una situazione di mancata assistenza sia sotto il profilo affettivo

che sotto quello materiale, purchè non dovuta a causa di forza maggiore di carattere non permanente».

Art. 8.

1. L'ultimo periodo del sesto comma dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è soppresso.

Art. 9.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Il tribunale per i minorenni, nel caso in cui un minore sia stato dai genitori affidato stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo non inferiore a sei mesi e non sia stata effettuata la dovuta segnalazione e nel caso di minore illecitamente affidato a terzi con carattere di definitività, accerta la situazione in cui si trova lo stesso minore, tenendo in particolare considerazione gli effetti positivi verificatisi sullo sviluppo psicofisico dello stesso, conseguenti all'inserimento di questi nell'ambiente che lo ha accolto. Il tribunale può, nell'assumere i necessari provvedimenti nell'interesse del minore, accogliere la domanda di affidamento proposta da coloro che avevano illecitamente accolto il minore, purchè sussistano le condizioni volute dalla presente legge, anche in riferimento alla idoneità di costoro ad ottenere affidamenti familiari e adottivi».

Art. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Il tribunale, qualora accerti una situazione di abbandono del minore da parte dei genitori, ovvero nel caso in cui la prosecu-

zione dell'inserimento del minore nell'ambiente che lo ha accolto rechi a questi un pregiudizio o non sia possibile, per la inidoneità di chi ha accolto il minore ad ottenere affidamenti familiari o adottivi, può disporre in ogni momento, e fino al provvedimento di affidamento preadottivo, ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis - 1. All'atto dell'apertura del procedimento per verificare se sussista lo stato di abbandono, sono subito avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado, i quali devono partecipare, attraverso un loro difensore, a tutti gli accertamenti compiuti e possono presentare istanze anche istruttorie.

2. Qualora essi non provvedano a nominare un difensore, questo è nominato d'ufficio dal tribunale per i minorenni».

Art. 12.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentiti i genitori, i parenti entro il quarto grado e i loro difensori, il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona a cui è affidato, il tutore ove esista, nonchè il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Sono inoltre sentite le persone convocate, nonchè quelle indicate

dalle parti e quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, il tribunale decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, ai genitori o ai parenti entro il quarto grado e al curatore speciale del minore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.

Art. 13.

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono abrogati.

2. Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Avverso la sentenza che pronuncia lo stato di adottabilità il pubblico ministero, i genitori, i parenti entro il quarto grado o il curatore del minore possono, con ricorso, proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i mi-

norenni della Corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel secondo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagini opportuni, decide nei modi stabiliti nel citato secondo comma dell'articolo 15».

3. Nell'ultimo comma dell'articolo 17 della citata legge n. 184 del 1983 le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalla seguente: «entro sessanta giorni».

Art. 14.

1. L'articolo 75 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - 1. Nelle procedure previste nella presente legge e in quelle di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile è obbligatoria l'assistenza legale per i genitori del minore, a pena di nullità.

2. Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle suddette procedure sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

3. Nelle procedure indicate nel comma 1 è ammesso il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti secondo i termini previsti nella legge 30 luglio 1990, n. 217».

DISEGNO DI LEGGE N. 160-bis

CAPO I

DIRITTO DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art. 1.

1. Il minore ha diritto di essere educato, istruito e sostenuto nell'ambito della propria famiglia, del proprio ambiente e della propria cultura.

2. Se la famiglia è in difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo ha diritto di essere sostenuta dai servizi sociali locali, i quali possono avvalersi anche di tutte le risorse e gli strumenti disponibili in ambito locale.

CAPO II

AFFIDAMENTO DEI MINORI

Art. 2.

1. Qualora, nonostante il sostegno offerto e attivato, permangano difficoltà rilevanti aventi carattere temporaneo, i servizi sociali locali, su richiesta o con l'adesione e, se possibile, con la collaborazione dei genitori, procedono all'affidamento del minore ad una famiglia, a singole persone o, quando esistano particolari ragioni di opportunità, ad una comunità, idonee ad integrare le carenze della famiglia di origine ed a consentire il rientro del minore in essa appena possibile.

2. La comunità deve essere scelta, tra quelle che abbiano ottenuto formale ricono-

scimento, con riferimento all'età del minore e deve essere tale da assicurare un trattamento individualizzato che, per i più piccoli, deve essere di tipo familiare.

3. Solo nella provata impossibilità di un affidamento idoneo, il minore può essere temporaneamente ospitato in un istituto situato nella regione di residenza della famiglia e tale da consentire ad essa un rapporto frequente con il minore medesimo, salvo che, nel suo interesse, sia opportuna la collocazione in una regione diversa. L'accoglienza in istituto è consentita soltanto quando l'importo necessario al pagamento delle rette non sia sufficiente ad eliminare le cause dell'allontanamento dalla famiglia.

Art. 3.

1. Se si prevede che l'affidamento di cui all'articolo 2 possa essere di lunga durata o se esso non è accettato dai genitori, provvede il tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile.

2. Per l'individuazione dei coniugi, delle persone singole o delle comunità idonei il tribunale per i minorenni, quando non provveda direttamente, si avvale dell'opera dei servizi sociali locali competenti, che riferiscono al tribunale stesso con relazioni scritte almeno semestrali.

Art. 4.

1. I genitori, compatibilmente con l'esercizio della potestà, possono affidare il minore a parenti entro il quarto grado.

2. Qualora il minore sia affidato a terzi e l'affidamento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, i genitori e gli affidatari devono immediatamente informare il tribunale per i minorenni competente.

3. Il tribunale per i minorenni, eseguiti gli opportuni accertamenti, direttamente o tramite richiesta al giudice tutelare, adotta, sulla

base anche della relazione richiesta ai servizi sociali locali, i provvedimenti più idonei a tutela del minore.

4. L'omissione della segnalazione di cui al comma 2 può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o preadottivi.

Art. 5.

1. Il servizio sociale locale riferisce immediatamente al giudice tutelare sull'affidamento o sull'accoglienza in istituto, sulle relative motivazioni e sulla sua presumibile durata; qualora l'affidamento od il ricovero persistano, il servizio è tenuto alla presentazione di una relazione ogni sei mesi.

2. Il servizio sociale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di quello del luogo di residenza degli affidatari, svolge opera di vigilanza e di sostegno educativo e psicologico; agevola i rapporti con la famiglia di origine ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno.

3. Il giudice tutelare può intervenire in ogni momento, anche d'ufficio, impartendo disposizioni nell'interesse del minore.

4. Decorso un anno dall'affidamento, il giudice tutelare invia, a sua volta, una dettagliata relazione al tribunale per i minorenni, provvedendo al suo aggiornamento semestrale. In caso di accoglienza in un istituto, le relazioni sono trimestrali.

5. A favore degli affidatari sono stabilite, nei casi di necessità, provvidenze economiche ed assistenziali dall'ente competente per residenza della famiglia di origine o, se diverso, da quello da cui dipende il servizio sociale locale che ha effettuato l'affidamento o salvo rivalsa nei confronti del primo.

6. Se, al compimento del diciottesimo anno, sussistono le cause che hanno provocato l'allontanamento del minore, l'affidamento o l'accoglienza in istituto possono es-

sere prorogati fino al compimento del ventesimo anno.

Art. 6.

1. L'affidamento o l'ospitalità in istituto devono cessare, su disposizione del servizio sociale locale, quando sia cessata la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso che la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

2. Il servizio sociale locale informa immediatamente della cessazione il giudice tutelare il quale, se l'affidamento o l'accoglienza si sono protratti per oltre un anno, invia apposita relazione al tribunale per i minorenni.

Art. 7.

1. Gli affidatari devono agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorire il reinserimento nella famiglia di origine.

2. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, gli affidatari, i genitori e il servizio sociale locale possono ricorrere, senza formalità, al giudice tutelare, il quale, sentiti gli interessati, nonchè il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili per il minore stesso. Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione alla persona che, nel singolo caso, ritiene la più idonea a curare gli interessi del minore.

3. Se l'affidamento è stato attribuito ad una comunità o è stata attuata l'accoglienza del minore in un istituto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per gli affidatari nei riguardi del responsabile della comunità o dell'istituto.

Art. 8.

1. Il tribunale per i minorenni se, a norma degli articoli 330 e seguenti del codice civile, dispone l'allontanamento del minore dai genitori o se questo, comunque, risulti assolutamente necessario e non sia attuabile la soluzione alternativa dell'allontanamento del genitore, può dare incarico al servizio sociale locale per l'affidamento del minore, impartendo le disposizioni del caso, qualora non ritenga di provvedere direttamente all'affidamento stesso, comunicandolo al servizio.

CAPO III

ADOZIONE

SEZIONE I

DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

Art. 9.

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti entro il quarto grado, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

2. L'adottabilità può essere dichiarata sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1 anche quando i minori sono ospitati presso istituti di assistenza o si trovano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e il rifiuto è ritenuto ingiustificato dal giudice.

Art. 10.

1. Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

2. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio sociale e gli esercenti un servizio sociale di pubblica necessità devono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. La situazione di abbandono può essere accertata anche di ufficio da parte del giudice.

3. Nei casi previsti dall'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, e in quelli di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, la relativa segnalazione al tribunale per i minorenni deve essere fatta dall'ufficiale dello stato civile immediatamente dopo la formazione dell'atto.

4. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità devono trasmettere trimestralmente al giudice tutelare e al servizio sociale del luogo ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psico-fisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, dopo avere acquisito le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.

5. Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti e nelle comunità ai fini di cui al comma 4. Può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Art. 11.

1. Il tribunale per i minorenni territorialmente competente può dichiarare adottabili

i minori rispetto ai quali non risulta o è venuta meno l'esistenza di genitori e di parenti entro il quarto grado, salvo che, esistendo istanze di adozione ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, il tribunale, valutato l'esclusivo interesse del minore, ritenga le stesse prevalenti.

Art. 12.

1. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, nel cui ambito familiare il minore sia assistito, il tribunale sospende la procedura e chiede al giudice tutelare di aprire la tutela e di riferire sulla situazione del minore entro quattro mesi dal compimento del sedicesimo anno da parte del genitore. Se entro tale termine non viene effettuato il riconoscimento e non viene presentata richiesta di adozione da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al quarto grado, deve essere dichiarato lo stato di adottabilità. Se il riconoscimento viene effettuato o interviene l'adozione da parte di parenti, la procedura è dichiarata chiusa.

Art. 13.

1. In tutti i casi di possibile riconoscimento il servizio sociale locale deve preventivamente informare i presunti genitori, qualora siano reperibili, dell'esistenza della procedura e del termine previsto ai sensi del comma 2 per l'eventuale riconoscimento del figlio, e deve dare comunicazione al tribunale per i minorenni del relativo adempimento.

2. Intervenuto l'affidamento preadottivo del minore, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

Art. 14.

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 11, il tribunale per i minorenni, salva l'applicazione dell'articolo 12, provvede immediatamente con decreto, sentito il pubblico ministero, alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Art. 15.

1. Avverso il decreto di cui all'articolo 14 è ammesso reclamo davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello, che si pronunzia in camera di consiglio.

2. Il reclamo di cui al comma 1 può essere proposto dal pubblico ministero, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto e mantengano rapporti significativi con il minore, nonchè dal tutore, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

3. I provvedimenti del tribunale e della corte d'appello sono revocabili in caso di sopravvenienza di nuove circostanze od acquisizione di nuovi elementi di valutazione, fino a quando sia divenuto definitivo il provvedimento di affidamento preadottivo.

Art. 16.

1. Qualora non si possa provvedere alla dichiarazione di adottabilità ai sensi dell'articolo 14, il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, in presenza di elementi indicativi di una possibile situazione di abbandono, emette un provvedimento con cui richiede d'urgenza ai servizi sociali locali e agli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, ai fini della relativa verifica.

2. Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, può

emettere in qualsiasi momento e comunque fino all'emanazione del provvedimento di affidamento preadottivo, i provvedimenti temporanei ritenuti necessari nell'interesse del minore. Si applicano i commi terzo e seguenti dell'articolo 336 del codice civile, come sostituito dall'articolo 41 della presente legge.

Art. 17.

1. Quando lo stato di abbandono del minore risulta evidente ed è urgente assicurargli cure ed affetti familiari, nell'assenza dei presupposti di una immediata dichiarazione di adottabilità, il tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico ministero, il servizio sociale locale e, ove esistono, i genitori o il tutore, può disporre l'affidamento provvisorio alla coppia di coniugi più idonea fra quelle disposte ad adottare, informandola chiaramente sugli aspetti umanitari, giuridici e psicologici della situazione.

2. Il decreto di affidamento di cui al comma 1 è allegato al fascicolo degli atti relativi alla domanda di adozione della coppia di coniugi.

3. Ai fini della vigilanza sull'affidamento, il servizio sociale locale che aveva in carico il minore può delegare il servizio sociale del luogo di residenza dei coniugi.

4. Il tribunale per i minorenni segnala al servizio sociale locale il provvedimento adottato a favore degli affidatari provvisori per l'erogazione di eventuali provvidenze economiche ed assistenziali. Ove occorra, la cancelleria rilascia agli interessati attestazioni del provvedimento senza indicare le generalità del minore.

Art. 18.

1. Quando le indagini effettuate ai sensi della presente legge rilevino l'esistenza dei genitori, il presidente del tribunale per i mi-

norenni fissa, con decreto motivato, la comparizione degli stessi e dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto e mantengano rapporti significativi con il minore, avanti a sè o ad un giudice da lui delegato. Con lo stesso decreto viene disposta la comparizione delle persone che risultino convivere con il minore, e provvedere al suo mantenimento, educazione ed istruzione, e, quando vi sia, del tutore.

2. Nel caso in cui i soggetti indicati nel comma 1 risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

3. In caso di residenza all'estero dei soggetti di cui al comma 1 è delegata l'autorità consolare competente.

Art. 19.

1. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo 18 risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previa apposite ricerche effettuate dagli organi di pubblica sicurezza.

Art. 20.

1. In sede di audizioni dei genitori o dei parenti entro il quarto grado ai sensi dell'articolo 18, il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice delegato, procede con essi, nel rispetto della loro dignità e riservatezza, all'esame delle possibili soluzioni per porre fine alla situazione di abbandono; li informa sui diritti e sui doveri loro spettanti e sugli interventi di carattere sociale a cui è possibile fare ricorso; ove ne ravvisi la necessità può aggiornare l'audizione, convo-

cando nuovamente i genitori o i parenti entro breve termine.

2. Al termine dell'audizione il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce, con decreto motivato, ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo periodici accertamenti da eseguire direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi sociali locali, ai quali è affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

3. Quando la situazione di abbandono del minore appare evidente e irreversibile, il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice delegato, invita i genitori a prestare la propria adesione alla dichiarazione di adottabilità, agli effetti di cui all'articolo 14.

4. I servizi sociali locali, oltre ai compiti di vigilanza, assolvono i compiti di sostegno, anche ai fini della formazione delle coppie all'adozione, in particolare dei bambini grandi, seguendo, ove esistano, i criteri previsti da appositi protocolli di intesa tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa.

5. Trascorsi due anni dalla data del decreto di affidamento preadottivo, il minore non può essere sentito come teste in un processo penale per fatti che hanno dato origine alla procedura di adottabilità o che siano emersi nel corso della procedura stessa.

Art. 21.

1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento per verificare il carattere definitivo o meno dei presupposti della situazione di abbandono. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perchè adottino le iniziative opportune.

Art. 22.

1. Prima della deliberazione della sentenza di adottabilità, il tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa una udienza per sentire il pubblico ministero, i genitori ed i parenti già convocati ai sensi degli articoli 18 e 19, il curatore speciale ed il tutore, ove nominato, nonchè se persona diversa dalle precedenti, colui con il quale il minore convive dando contestuale avviso alle parti private del loro diritto di costituirsi fino a cinque giorni prima dell'udienza in cancelleria a mezzo di procuratore.

2. All'udienza fissata il tribunale, previa una relazione sul procedimento svolta da un giudice delegato dal presidente, sente altresì il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato, il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.

3. Il tribunale decide immediatamente, dando lettura del dispositivo della sentenza o, su richiesta delle parti costituite che chiedano un termine per la presentazione di memorie, in una udienza successiva da tenere non oltre trenta giorni.

4. La sentenza, da depositare entro quindici giorni dalla pronuncia, è notificata per esteso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel comma 1 dell'articolo 18, al tutore ed al curatore speciale con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre appello nelle forme e nei termini di cui all'articolo 24.

5. Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse dei minori.

Art. 23.

1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli, qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, sentito il pubblico ministero, dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. Si applica inoltre il comma 5 dell'articolo 22.

Art. 24.

1. Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 18, comma 1, il tutore ed il curatore speciale possono proporre appello avverso la sentenza di adottabilità, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dinanzi alla sezione per i minorenni della corte di appello.

2. A seguito dell'impugnazione, il presidente della sezione per i minorenni della corte di appello fissa, con decreto, in calce al ricorso, l'udienza di comparizione, disponendo la notifica del ricorso e del decreto, a cura della cancelleria, all'appellante ed agli altri soggetti indicati nel comma 1, nonchè la convocazione, ove necessaria, delle persone indicate nel comma 1 dell'articolo 18.

3. All'udienza fissata la sezione per i minorenni della corte di appello sente l'appellante, le altre parti costituite, le persone convocate, nonchè quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente, dando lettura del dispositivo della sentenza. Per il deposito e la notificazione della sentenza si applica il comma 4 dell'articolo 22.

4. Avverso la sentenza della corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 25.

1. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

2. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il provvedimento di adottabilità è divenuto definitivo. A tale effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Art. 26.

1. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.

2. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Art. 27.

1. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Art. 28.

1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca ai sensi dell'articolo 15 o in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 9 successivamente alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 22. In tale ultima ipotesi la revoca è pronunciata con sentenza dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

3. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

4. Il provvedimento di revoca dello stato di adottabilità è soggetto a trascrizione ai sensi dell'articolo 25.

Sezione II

ADOTTANTI

Art. 29.

1. L'adozione di un minore è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 30, comma 2, ed in quella di accertata impossibilità di adozione da parte di una coppia di coniugi, l'adozione può essere consentita anche a persona singola di età non inferiore ad anni ventuno.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.

4. I limiti di età di cui al comma 3 possono essere derogati nei confronti dei coniugi o di persona singola:

a) nella ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 30;

b) nel caso di adozione di più fratelli, purchè per uno di essi sussista la differenza di età di cui al comma 3;

c) in presenza di particolari circostanze, a condizione che la deroga concerna un solo adottante;

d) quando la deroga sia opportuna nell'esclusivo interesse del minore, accertato dal giudice; in tal caso la differenza massima di età non deve comunque superare i quarantacinque anni.

5. La differenza minima di età non può essere comunque inferiore a quindici anni.

6. Se l'adottante è persona coniugata e non separata il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

7. Sono consentite ai medesimi adottanti più adozioni, anche con atti successivi.

8. In ogni caso, chi intende adottare un minore deve essere idoneo ad educarlo ed istruirlo, nonchè in grado di mantenerlo.

Art. 30.

1. L'adozione è consentita, di regola, soltanto a favore dei minori previamente dichiarati in stato di adottabilità ai sensi della sezione I del presente capo.

2. L'adozione è consentita senza previa dichiarazione di adottabilità e senza affidamento preadottivo a persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al quarto grado o da rapporto stabile o duraturo preesistente alla perdita dei genitori.

3. L'adozione è consentita senza previa dichiarazione di adottabilità e senza affidamento preadottivo anche nei confronti del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge.

4. Il minore che ha compiuto quattordici anni non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia tale età nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

5. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

Art. 31.

1. I coniugi che intendono adottare devono presentare una dichiarazione di disponibilità all'adozione al tribunale per i minorenni, specificando la eventuale disponibilità alla adozione di più fratelli. È consentita la presentazione di più dichiarazioni, anche successive, presso tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la dichiarazione è presentata possono richiedere agli altri tribunali copia degli atti di parte ed istruttori relativi ai medesimi coniugi; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La dichiarazione diviene inefficace dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 29, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 3 e sceglie fra le coppie che hanno presentato dichiarazione di disponibilità quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

3. Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti e i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 29, comma 2, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alla persona singola che intende adottare.

Sezione III

AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art. 32.

1. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti, ove esistano,

il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici, deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

2. Il tribunale per i minorenni deve informare in ogni caso i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

3. Non può essere disposto l'affidamento separato di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.

4. Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.

5. Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni nel registro di cui all'articolo 25.

6. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e tramite i servizi sociali locali, valuta la relazione di cui all'articolo 20, comma 2, e le successive relazioni dei servizi stessi sull'affidamento preadottivo.

7. Durante l'affidamento preadottivo il minore è iscritto anagraficamente come convivente con il tutore.

8. In ogni caso, anche se divisi, i fratelli devono essere facilitati nel mantenere rapporti tra loro.

Art. 33.

1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui al comma 6 dell'articolo 32, quando si rilevano gravi difficoltà di idonea convivenza.

2. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.

3. Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare e i servizi locali.

4. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.

5. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 25.

6. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 16.

Art. 34.

1. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. Nello stesso termine il decreto di revoca dell'affidamento preadottivo può essere impugnato dagli affidatari.

2. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 33, ed effettuato ogni altro opportuno accertamento ed indagine, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

Sezione IV

DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art. 35.

1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti gli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali incaricati della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dalla presente sezione e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso alla adozione nei confronti degli adottanti.

2. Nell'interesse del minore, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda degli affidatari, con ordinanza motivata.

3. Qualora la domanda di adozione sia proposta da persone che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori di anni quattordici, debbono essere sentiti.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge, nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, agli adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 16.

Art. 36.

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, il tribunale per i minorenni procede all'accertamento della situazione personale ed economica di coloro che intendono adottare il minore, della idoneità degli stessi ad educarlo e istruirlo, anche in relazione al loro ambiente familiare, e dei motivi per i quali si intende adottare il minore.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 30 è richiesto, a pena di nullità, il consenso dei genitori che esercitano la potestà sul minore salvo che questi siano deceduti o irreperibili o non abbiano con il minore stesso rapporti significativi.

3. Espletate le opportune indagini e le necessarie verifiche, il tribunale per i minorenni, sentiti i soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 35, provvede, senza altra formalità di procedura, sull'adozione con decreto motivato.

Art. 37.

1. Il pubblico ministero, gli adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

2. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 35, comma 1, effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

3. Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso il ricorso per cassazione.

4. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 25 e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato e per la trascrizione ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni. A tale effetto il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Sezione V

EFFETTI DELL'ADOZIONE

Art. 38.

1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista a tutti gli effetti lo stato di figlio legittimo degli adottanti o dell'adottante. Nell'ipotesi di cui all'articolo 30, comma 3, assume lo stato di figlio legittimo soltanto se figlio naturale del coniuge adottante non riconosciuto dall'altro genitore o se l'altro genitore che lo ha riconosciuto non ha rapporti significativi con il minore.

2. Se l'adozione è disposta nei confronti della donna separata, l'adottato assume il cognome di nascita della stessa.

3. Se l'adozione è disposta nei confronti del marito della madre, anche adottiva, del minore ai sensi dell'articolo 30 comma 3, l'adottato assume il cognome di lui.

4. Con l'adozione cessano tutti i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, non si applicano i divieti previsti dall'articolo 39 e restano fermi i diritti alimentari e successori dell'adottato nei con-

fronti della famiglia di origine. Il tribunale, nel disporre l'adozione, può, nel concorso di particolari circostanze, stabilire che l'adottato conservi il proprio cognome, antepoendolo o posponendolo a quello dell'adottante; può, inoltre, emettere in ogni tempo, su istanza del pubblico ministero, o di chi vi abbia interesse, gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale continuazione di rapporti del minore con la predetta famiglia, se ed in quanto compatibili con l'istruzione e con l'educazione del minore stesso da parte degli adottanti.

Art. 39.

1. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità e dell'annotazione e trascrizione di cui al comma 4 dell'articolo 37, a meno che il richiedente sia lo stesso adottato divenuto maggiorenne.

2. L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire, tranne che all'autorità giudiziaria e all'adottato divenuto maggiorenne, notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo motivata autorizzazione, concedibile solo per gravi ragioni dal presidente del tribunale per i minorenni che pronunziò l'adozione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art. 40.

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 299. - (*Cognome dell'adottato*). - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo pospone al proprio, a meno che, nel prestare il proprio consenso all'adozione, abbia dichiarato di volerlo anteporre o sostituire al proprio».

Art. 41.

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 336. - (*Procedimento*). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni, previa eventuale nomina di un giudice delegato, anche presso o per il tramite del servizio sociale locale, e sentito il pubblico ministero. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

Quando è urgente evitare un danno grave al minore, il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato può adottare, anche d'ufficio, ogni opportuno provvedimento temporaneo, immediatamente efficace, nell'interesse del minore, ivi compresi l'allontanamento dalla famiglia e la sospensione o la limitazione dei suoi rapporti con i genitori e parenti, ed impartire prescrizioni a questi ultimi ed al servizio sociale locale.

Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e, quando vi siano, ai genitori, al tutore e agli affidatari, nonchè ai parenti cui il provvedimento stesso si riferisce. La sospensione della potestà dei genitori, la nomina di un tutore provvisorio, la rimozione e l'esonero del tutore possono essere disposti solo dal tribunale.

Il pubblico ministero, i genitori e gli altri soggetti indicati nel quarto comma possono richiedere in ogni momento al tribunale di riesaminare i provvedimenti temporanei del presidente o del giudice da lui delegato. Il tribunale provvede con decreto immediatamente efficace, sentito il pubblico ministero, i soggetti interessati e il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, e tenuto conto di ogni altra informazione. Qualora sussistano motivi di urgenza, il tribunale può emettere statuizioni provvisorie in attesa delle necessarie audizioni e informazioni.

Tutti i provvedimenti del tribunale, previsti dal presente articolo, sono comunicati al pubblico ministero e ai soggetti interessati, i quali possono proporre reclamo alla sezione per i minorenni della corte di appello entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione.

I provvedimenti della corte di appello e del tribunale possono essere revocati e modificati in ogni tempo per la sopravvenienza di nuove circostanze o per l'acquisizione di nuovi elementi di valutazione.

I provvedimenti sono comunicati al servizio locale competente qualora interessino le sue attribuzioni.

Il giudice che ha emesso il provvedimento ne determina le modalità di esecuzione. Per l'attuazione delle relative disposizioni può essere delegato un componente del collegio».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 348 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Presso il tribunale per i minorenni è istituito un albo di persone idonee a ricoprire l'incarico di tutore, per l'iscrizione al quale costituisce titolo preferenziale l'aver ricoperto l'ufficio di giudice togato od onorario presso i tribunali per i minorenni o le sezioni per i minorenni della corte di appello ovvero essere procuratori legali o avvocati esperti sulle problematiche minorili».

Art. 42.

1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 403. - (*Intervento della pubblica autorità a favore dei minori*). - Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Nei casi di cui al primo comma il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni può emettere, in via provvisoria, i provvedimenti opportuni.

I provvedimenti di cui ai commi primo e secondo perdono efficacia se non sono confermati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato entro quindici giorni».

Art. 43.

1. Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori, dall'articolo 263 del codice».

Art. 44.

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono

essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

Art. 45.

1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio sociale che omettono di riferire al tribunale per minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono, di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli esercenti un servizio sociale di pubblica necessità sono puniti con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

3. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire cinque milioni.

Art. 46.

1. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso dal genitore, la condanna può comportare la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore, consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato, consegue l'inidoneità ad ottenere affidamenti fa-

miliari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

4. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio sociale, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

5. La pena stabilita nel comma 1 del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro o altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi, salvo la valutazione dell'interesse del minore per l'affidamento in corso, e l'incapacità all'ufficio tutelare.

6. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire cinque milioni.

Art. 47.

1. Chiunque esercita senza autorizzazione attività organizzata per lo svolgimento di pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri è punito con la multa non inferiore a lire cinque milioni, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 48.

Art. 48.

1. Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge introduce nello Stato uno straniero minore di età perchè sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. La pena stabilita nel comma 1 si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono

stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi, salvo la valutazione dell'interesse per il minore per l'affidamento in corso, e l'incapacità di assumere l'ufficio tutelare.

Art. 49.

1. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 39, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio, fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire novecentomila.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica le pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a chi fornisce tali notizie, senza autorizzazione, successivamente all'affidamento preadottivo.

4. Chiunque, al fine di eludere le norme sull'adozione, effettua un riconoscimento non veridico di figlio naturale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla condanna consegue l'inidoneità all'affidamento familiare adottivo, e l'incapacità di assumere l'ufficio tutelare.

5. È vietato pubblicare o mandare in onda o divulgare con qualsiasi altro mezzo immagini, nomi e notizie idonei ad individuare un minore, a favore del quale sia in corso un procedimento presso l'autorità giudiziaria. La violazione è punita con la pena pecuniaria fino a lire novecentomila.

Art. 50.

1. Gli ufficiali di stato civile e le autorità consolari trasmettono immediatamente al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale. Nel caso di dichiarazione di riconoscimento avanti ad autorità straniera, il dichiarante ha l'obbligo di darne immediata comunicazione per iscritto alla locale autorità consolare o all'ufficiale di stato civile del luogo di nascita del minore, i quali trasmettono la dichiarazione al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Questi richiede al tribunale l'esecuzione di opportune indagini, ivi comprese le prove immunoematologiche e del DNA per accertare la veridicità del riconoscimento.

2. Ai fini della prestazione del consenso al prelievo del sangue del minore, qualora il genitore che ha proceduto al riconoscimento lo rifiuti, il tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero, nomina al minore stesso un curatore speciale.

3. Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il riconoscimento non sia veridico, il tribunale per i minorenni provvede a norma dell'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

Art. 51.

1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste dalla presente legge.

2. La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorchè l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenere cessata.

3. Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 52.

1. Alle procedure di adozione e di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.

2. I procedimenti di cui all'articolo 263 del codice civile, attualmente pendenti, continuano a svolgersi avanti al giudice competente in base alla precedente disciplina, anche nelle fasi di impugnazione o di reclamo.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli adottanti possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare con decreto motivato che l'adozione pronunciata nei casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, esplica gli effetti di adozione legittimante previsti dall'articolo 38 della presente legge, qualora sussistano le condizioni stabilite, e sempre che il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato. Si applicano gli articoli 35, 36 e 37 della presente legge, in quanto compatibili. Il coniuge dell'adottato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare il suo assenso.

Art. 53.

1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può di-

porre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relativi al minore siano erogati in favore dell'affidatario.

2. Gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Al minore straniero in affidamento spetta anche l'assistenza sanitaria.

4. Le regioni determinano le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché l'affidamento stesso si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

5. Le regioni e gli enti locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a quanto necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, e della organizzazione sul territorio di piccole comunità e di un «servizio sociale affido» che individui le risorse umane delle famiglie, favorendo l'informazione in ogni modo possibile.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, l'erogazione dei fondi per il pagamento di rette negli istituti educativi assistenziali è sospesa fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al medesimo comma 5.

Art. 54.

1. La legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è abrogata.

DISEGNO DI LEGGE N. 445-bis**Art. 1.**

1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ha diritto ad un'adeguata assistenza morale e materiale garantita dal servizio sociale.

2. Il servizio sociale, attraverso provvidenze economiche di sostegno, tende a rimuovere la situazione di difficoltà temporanea in cui versa il nucleo familiare di origine.

3. Se l'inidoneità dell'ambiente familiare, nonostante l'erogazione delle provvidenze economiche di sostegno di cui al comma 2, persiste, il minore può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, che non sia però tra quelle in attesa di un provvedimento di adozione, o ad una persona singola, preferibilmente vivente nella stessa regione della famiglia d'origine, ovvero ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

4. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza, pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1993, n. 184, è sostituito dai seguenti:

«L'adozione è altresì permessa a persone conviventi stabilmente da almeno tre anni o

a persone singole la cui idoneità personale e patrimoniale, volta all'educazione all'istruzione e al mantenimento del minore è accertata dal tribunale.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando e l'età del più giovane dei coniugi non deve superarla più di quaranta.

Nel caso che uno dei coniugi abbia superato l'età di quarant'anni l'adozione è consentita se la differenza di età tra i coniugi non supera i dieci anni».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati d'ufficio in stato di adottabilità, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori che siano in stato di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale a causa della condotta volontaria dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore o a impossibilità temporanea non imputabile».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«I pubblici ufficiali gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio, salvo che l'omissione di referto non costituisca esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 51 del codice penale».

Art. 5.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Il presidente del tribunale per i minorenni promuove a scadenza trimestrale apposite riunioni con il procuratore della Repubblica presso il suddetto tribunale ed i giudici tutelari del distretto per esaminare congiuntamente le risultanze emerse dalle ispezioni, dalle segnalazioni e dalle relazioni di cui ai commi precedenti, allo scopo di coordinare nell'ambito delle rispettive competenze gli interventi da compiere a favore dei minori che si trovano in situazione di abbandono o che comunque versano in gravi difficoltà familiari».

Art. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:

«All'atto dell'apertura del procedimento per verificare se sussista lo stato di abbandono, devono essere immediatamente avvertiti i genitori o in mancanza i parenti entro il quarto grado i quali devono partecipare attraverso un loro difensore a tutti gli accertamenti compiuti e possono presentare istanze anche istruttorie.

Qualora essi non provvedano a nominare un difensore questo è nominato d'ufficio dal tribunale dei minorenni».

Art. 7.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Qualora non si provveda nel termine anzidetto gli stessi perdono efficacia allo sca-

dere del trentesimo giorno. In ogni caso, entro dieci giorni dalla loro emissione, essi possono formare oggetto di reclamo con ricorso alla Sezione per i minorenni della Corte d'appello che pronuncia con decreto in camera di consiglio».

Art. 8.

1. All'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

«Se il riconoscimento sia avvenuto dopo l'intervenuta dichiarazione di adottabilità ma prima dell'affidamento preadottivo, o comunque quando il precedente affidamento preadottivo sia stato revocato o sia cessato, il tribunale per i minorenni su istanza del genitore che ha riconosciuto deciderà se revocare o meno lo stato di adottabilità valutandone la mutata situazione sulla base del preminente interesse del minore».

Art. 9.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Nel decreto che fissa la comparizione i genitori o i parenti di cui al primo comma sono informati che è loro facoltà presentarsi con l'assistenza di un difensore e che in difetto saranno assistiti da un difensore d'ufficio nominato dal tribunale e di cui sono indicati nel decreto il nominativo ed il recapito. Almeno dieci giorni prima dell'udienza il difensore è avvisato dell'intervenuta nomina e della facoltà di partecipare a tutte le fasi del procedimento presentando memorie ed istanze».

Art. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore e disposta con decreto motivato dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, i genitori o in mancanza i parenti entro il quarto grado, e i loro difensori, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Devono essere parimenti sentiti il tutore ove esista nonché il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore».

Art. 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso agli stessi a pena di nullità del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17».

Art. 12.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 22, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«I coniugi hanno il diritto di richiedere al tribunale notizie aggiornate sullo stato e sull'esito della domanda».

Art. 13.

1. L'articolo 75 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - 1. Nelle procedure previste nella presente legge e in quelle di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile è obbligatoria l'assistenza legale per i genitori del minore a pena di nullità.

2. Nelle procedure indicate nel comma 1 è ammesso il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti secondo i termini previsti nella legge 30 luglio 1990, n. 217.

3. Gli atti i documenti e i provvedimenti relativi alle suddette procedure sono esenti dall'imposta di bollo di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

Art. 14.

(Campagne informative)

1. Il Ministro per gli affari sociali, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, promuove campagne informative sull'istituto dell'affidamento dei minori di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Le campagne informative sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni.

3. Le campagne informative sono indirizzate a valorizzare il significato dell'accoglienza dei minori in temporanea difficoltà in ambienti familiari idonei a favorire la loro maturazione in vista del ritorno nella famiglia d'origine.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e in lire 1.500 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini

del bilancio triennale dello Stato 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 852**Art. 1.**

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - *I.* L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno vent'anni l'età dell'adottato.

3. Non è previsto alcun limite massimo di età tra l'età degli adottanti e quella dell'adottando ma gli organi preposti valutano caso per caso le capacità oblativo e le potenzialità affettive, psicologiche e materiali degli adottanti.

4. Sono consentiti ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

5. Costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver adottato o aver fatto richiesta di adottare fratello o sorella, germano o anche unilaterale, del minore di cui si chiede l'adozione».

DISEGNO DI LEGGE N. 1697-bis

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Dell'affidamento dei minori)

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Tale diritto non viene meno per le condizioni di povertà dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale. La famiglia ha diritto di ottenere gli interventi di sostegno e di aiuto per far fronte ai propri compiti».

Art. 2.

(Affidamento eterofamiliare)

«Art. 2. - 1. L'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita ed allo sviluppo della sua personalità, deve essere affidato ad un'altra famiglia, anche di fatto, o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

2. Nel caso in cui risulti l'assoluta impossibilità di un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato,

da realizzarsi nella regione di residenza del minore stesso».

Art. 3.

(Affidamento parziale)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Il servizio locale può autorizzare l'affidamento temporaneo e parziale del minore ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. L'affidamento familiare parziale è disposto secondo le norme contenute nel comma 4 dell'articolo 1. Esso avviene con il consenso dei genitori, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore.

3. Esso consiste nel garantire al minore sostegno sia psicologico che materiale.

4. Gli affidatari stabiliscono un rapporto di complementarietà con i genitori, i quali conservano la potestà genitoriale, aiutandoli economicamente e stabilendo una relazione con il bambino, il quale risiede presso la propria famiglia.

5. Coloro che intendono ottenere l'affidamento parziale, devono esserne autorizzati dai servizi locali competenti.

6. Nell'autorizzazione, il servizio locale stabilisce le modalità dell'affidamento parziale, che comporta la presenza attiva dell'affidatario nella vita del minore, anche con periodi di convivenza.

7. Gli organi locali competenti istituiscono corsi di preparazione a tale affidamento e verificano la proficuità, per il minore, del rapporto stabilito».

Art. 4.

(Requisiti degli adottanti)

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a:

a) coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni, tra i quali non sussista separazione legale o di fatto;

b) persone singole;

c) conviventi *more uxorio* che risultino tali da almeno due anni, secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere ritenuti idonei ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottato. Tale limite non viene applicato se l'adottato è figlio del proprio coniuge ovvero se il minore ha un vincolo di parentela con altro minore adottando dai medesimi soggetti.

4. Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è consentito di ottenere più adozioni, anche con atti successivi».

Art. 5.

(Informazioni)

1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli adottanti hanno il diritto di richiedere al tribunale, notizie aggiornate sullo stato e sull'esito della domanda»;

b) al quarto comma le parole «gli ascendenti degli adottanti ove esistano» sono soppresse.

Art. 6.

(Relazione)

1. Dopo l'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-bis. - 1. I servizi sociali devono dare inizio alle indagini di cui all'articolo 22, entro il trentesimo giorno, dalla data di presentazione della domanda di adozione.

2. Scaduti i termini di cui all'articolo 22 senza che siano state compiute le indagini ivi previste e predisposta la relazione di cui al comma 4 del predetto articolo 22, il tribunale per i minorenni dispone la nomina di un collegio di periti, a cui sono deferiti i medesimi poteri e obblighi dei servizi sociali. Il collegio deve presentare la sua relazione entro e non oltre novanta giorni dalla sua nomina.

3. Le spese per l'attività del collegio dei periti, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza dei servizi sociali».

Art. 7.

(Dichiarazione di adozione)

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «sentiti i coniugi adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il singolo o la coppia adottante»;

b) al secondo comma, le parole: «da coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «dal singolo o dai coniugi adottanti»;

c) al terzo comma, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «del singolo o dei coniugi adottanti»;

d) al sesto comma, le parole: «ai coniugi adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «al singolo o ai coniugi adottanti».

Art. 8.

(Effetti dell'adozione)

1. Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «de-

gli adottanti», sono sostituite dalle seguenti: «del singolo o dei coniugi adottanti».

CAPO II.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 9.

*(Affidamento di minore
a scopo di adozione)*

1. All'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «da uno a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

b) all'ultimo comma le parole: «fino ad un anno o con una multa fino a lire 2.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni o con una multa fino a lire dieci milioni».

Art. 10.

(Illecito affidamento)

1. Al primo comma dell'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «da uno a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Art. 11.

(Rivelazione di dati anagrafici)

1. Al primo comma dell'articolo 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno o con la multa fino a lire dieci milioni».

CAPO III.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'AFFIDAMENTO E L'ADOZIONE DEI MINORI

Art. 12.

1. Dopo il titolo VI della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente:

«Titolo VI-bis. - Del Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori.

Art. 82-bis. - 1. È istituito il Comitato interministeriale per l'affidamento e l'adozione dei minori, di seguito definito «Comitato».

2. Il Comitato è composto da tredici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di comprovata esperienza nell'ambito delle adozioni. Essi devono essere nominati rispettivamente nel seguente numero:

a) due dal Ministero degli affari esteri;

b) due dal Dipartimento per gli affari sociali - Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) due dal Ministero di grazia e giustizia e uno dal Ministero dell'interno;

d) sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il presidente del Comitato viene indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri e resta in carica tre anni, come il Comitato stesso. Il suo mandato è rinnovabile.

Art. 82-ter. - 1. In ambito nazionale, il Comitato svolge i propri compiti, avvalendosi di un apposito Osservatorio nazionale sull'affidamento, l'adozione e la condizione dei minori.

2. Tali compiti sono:

a) promuovere e diffondere la cultura dell'adozione;

b) raccogliere dati analitici sulle pratiche di affidamento e di adozione, in particolare in relazione ai problemi sorti, alle difficoltà incontrate dalle famiglie adottanti o affidatarie, agli interventi degli operatori pubblici e degli enti e organizzazioni private;

c) preparare la mappa delle strutture operanti nel settore, delle iniziative e delle esperienze realizzate da strutture pubbliche o private;

d) promuovere la cooperazione fra le autorità competenti in materia di affidamento e di adozione e per la tutela dei bambini;

e) raccogliere dati ed elementi conoscitivi sul contenzioso in materia;

f) formulare proposte di adeguamento legislativo e linee di indirizzo per l'attività di governo e delle amministrazioni locali;

g) formulare annualmente linee di indirizzo per i programmi ed i progetti da promuovere di concerto con gli enti locali;

h) sollecitare lo sviluppo di servizi di consulenza per l'adozione e l'affidamento e di servizi di assistenza post-adozione;

i) determinare i requisiti di formazione ed i profili professionali, degli operatori dei servizi sociali competenti, in materia di adozione;

l) assumere iniziative e formulare proposte per facilitare ed accelerare le procedure necessarie al conseguimento dell'affidamento o dell'adozione, nel pieno rispetto delle competenze degli enti preposti e nell'esclusivo interesse del minore;

m) predisporre una relazione annuale sullo stato di applicazione della normativa in materia di adozione.

Art. 82-*quater*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri detta le disposizioni relative al funzionamento del Comitato, con un proprio decreto. Tale decreto deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato trasmette una relazione sullo stato di attuazione della normativa in materia di ado-

zione, al Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 13.

(Difensore civico)

1. È istituito il difensore civico per l'adozione.

2. Al difensore civico possono rivolgersi tutte le persone che, essendo state a vario titolo interessate a pratiche per l'adozione, vogliono denunciare ritardi, irregolarità o frodi, da parte dei soggetti o degli organi preposti all'adozione.

3. Il difensore civico per l'adozione, svolti gli opportuni accertamenti, ove riconosca la fondatezza della segnalazione fattagli, ne informa, se del caso, le autorità competenti.

4. Il difensore civico è organo collegiale, composto da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

5. Essi eleggono nel proprio ambito un Presidente, il cui voto prevale in caso di parità.

6. I membri sono scelti tra persone di comprovata esperienza nel campo dell'adozione, di riconosciuta sensibilità e competenza ovvero di pratica esperienza di volontariato.

7. Il difensore civico per l'adozione resta in carica tre anni ed il suo mandato è rinnovabile.

Art. 14.

(Norme finanziarie)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire cinque miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto ai fini del bilancio triennale dello Stato 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

alla rubrica «Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1895

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è introdotto il seguente:

«Art. 57-bis. - (*Adozione integrativa*). - 1. In tutti i casi in cui il disagio della famiglia d'origine sia tale da pregiudicare notevolmente l'evoluzione della personalità del minore e si preveda che la situazione in cui versa il minore possa protrarsi fino al raggiungimento della maggiore età, il tribunale per i minorenni, qualora non si configuri l'ipotesi di cui all'articolo 8, può affidare il minore in "affidamento preadottivo integrativo" ad una coppia di coniugi o ad una persona singola, indipendentemente dal possesso da parte di questi dei requisiti di età e di situazione matrimoniale di cui all'articolo 6, purchè l'affidatario o i coniugi affidatari siano idonei ad educare ed istruire ed in grado di mantenere il minore che intendono adottare.

2. Il tribunale procede a quanto previsto nel comma 1 col consenso dei genitori e del minore ultra quattordicenne, sentito personalmente il minore tra dodici e quattordici anni e, se opportuno, anche di età inferiore.

3. Decorso un anno dall'affidamento, gli affidatari possono chiedere al giudice di adottare il minore ai sensi del presente articolo.

4. Il tribunale per i minorenni, accertata la validità del rapporto affettivo-educativo instaurato con il minore ed il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine dello stesso, dichiara l'adozione integrativa, qualora persistano le condizioni di cui al comma

1 e siano confermati i consensi di cui al comma 2.

5. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 3 può essere prorogato di un anno.

6. L'adozione integrativa non estingue il rapporto giuridico tra il minore e la famiglia di origine.

7. Gli affidatari e gli adottanti hanno il compito di agevolare i contatti ed i rapporti affettivi del minore con la famiglia di origine».

Art. 2.

(*Modifica dell'articolo 299 codice civile*)

1. All'articolo 299 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi: «Il minore adottato ai sensi dell'articolo 57-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, aggiunge al proprio il cognome dei coniugi adottanti o dell'adottante.

Se l'adozione integrativa è disposta nei confronti di una donna separata, al cognome del minore adottato è aggiunto il cognome di quest'ultima».

Art. 3.

(*Diritti e doveri dell'adottato*)

1. Il minore assume nei confronti dei coniugi adottanti o dell'adottante tutti i diritti ed i doveri di cui all'articolo 261 del codice civile.

Art. 4.

(*Revoca dell'adozione integrativa*)

1. La revoca dell'adozione integrativa è regolata dagli articoli 305, 306, 307 e 309 del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE N. 3128

Art. 1.

1. - L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«1. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di cinquanta anni l'età dell'adottando.

3. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni con un unico atto o con atti successivi. L'età degli adottanti, in tali casi o qualora gli stessi già abbiano figli naturali, deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando o del maggiore degli adottandi».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 3228**Art. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - *1.* Il minore ha diritto di essere mantenuto, educato ed istruito dalla propria famiglia.

2. Tale diritto non viene meno per le condizioni di povertà e di malattia dei genitori o degli altri esercenti la patria potestà.

3. La famiglia in difficoltà ha diritto di ottenere gli interventi di sostegno e di aiuto anche economico necessario per far fronte ai propri compiti».

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - *1.* L'affidamento familiare è disposto dal giudice tutelare, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore.

2. L'affidamento è pronunciato dal giudice tutelare con le seguenti modalità. Il giudice:

a) esamina la congruità delle informazioni fornite dal servizio locale sulla situazione del minore e sulla famiglia al quale il minore potrà essere affidato e, se del caso, richiede informazioni supplementari, in particolare da chi detiene la patria potestà;

b) si assicura che il minore abbia avuto informazioni pertinenti;

c) consulta personalmente, se lo ritiene opportuno, il minore;

d) consente allo stesso di esprimere la sua opinione della quale tiene debito conto.

3. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

4. Il minore ritenuto capace di sufficiente discernimento, nel caso in cui i propri genitori fossero privati della patria potestà, ha la facoltà di chiedere, personalmente, o tramite altre persone o competenti organi, l'assegnazione di un rappresentante speciale di suo gradimento, in grado di aiutarlo ad esprimere le sue opinioni davanti al giudice.

5. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del comma 1 o del comma 3.

6. L'affidamento familiare può essere prorogato.

7. Il giudice tutelare durante il periodo dell'affidamento familiare dovrà promuovere d'ufficio ogni intervento necessario affinché vengano prestate alle famiglie in difficoltà tutte le provvidenze necessarie, anche di ordine economico, compresa un'idonea sistemazione abitativa.

8. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

9. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le cir-

costanze di cui al comma 8, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

10. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al comma 3, provvede ai sensi dello stesso comma».

Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante.

2. L'affidatario non deve svalutare la figura ed il ruolo dei genitori e dei parenti del minore, deve agevolare i rapporti tra il minore con gli stessi e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

3. In favore degli affidatari sono previste, ove necessarie, provvidenze economiche ed assistenziali.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto».

Art. 4.

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito degli obiettivi ed indirizzi dei rispettivi piani socio-assistenziali regionali, promuovono interventi di affidamento dei minori, finalizzati ad arginare e ridurre il ricovero in istituto e a garantire un ambiente familiare idoneo, in un contesto di acco-

glienza, di solidarietà e di interazioni particolarmente significative.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano criteri, condizioni e modalità di sostegno delle comunità di tipo familiare, alle quali vengono dati in affidamento minori in difficoltà temporanea, affinché tale intervento si possa fondare indipendentemente dalle condizioni economiche, anche in attuazione dell'articolo 80, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali redigono l'elenco delle comunità ritenute idonee ad espletare le relative attività; esse devono consistere in un nucleo di convivenza organizzato sul modello familiare e caratterizzato dalla presenza di operatori che rivestono il carattere di figure parentali.

4. Le attività di assistenza svolte dalla comunità, nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria, si attuano attraverso le seguenti azioni:

a) assunzione dell'esercizio della tutela del minore disposta dalla magistratura, mediante designazione di una persona responsabile per il singolo minore;

b) adozione di provvedimenti urgenti;

c) reperimento delle famiglie disponibili all'affidamento, selezione e preparazione, vigilanza sull'andamento dell'affido e il mantenimento dei rapporti con l'autorità giudiziaria competente, la consulenza e il sostegno psicologico al minore, alla famiglia di origine ed alla famiglia affidataria;

d) promozione fra i soggetti interessati, di ogni possibile forma di coordinamento operativo tra i servizi, al fine di individualizzare l'approccio progettuale per ogni singolo minore;

e) formazione di operatori con specifica preparazione nel settore minorile e corsi per un costante aggiornamento professionale.

5. L'organizzazione della comunità di tipo familiare si uniforma ai seguenti criteri:

a) responsabilizzazione genitoriale e coinvolgimento di questi nelle specifiche attività, in modo da garantire al minore la continuità dei rapporti familiari;

b) la possibilità di rientro o frequenti rientri del minore nella propria famiglia;

c) apertura all'ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e lo svolgimento di una vita normale da parte dei minori affidati;

d) possibilità di articolazioni in gruppi autonomi di minori, nei casi di presenze numerose, salvaguardando la convivenza tra fratelli o minori legati da rilevanti vincoli affettivi;

e) integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio.

Art. 5.

1. L'apertura e il funzionamento delle comunità di tipo familiare è subordinata ad apposita autorizzazione delle regioni o delle province autonome rilasciate, previo parere espresso dagli enti locali con propria delibera, sulla base dell'accertamento dei requisiti e dell'affidabilità dei gestori.

2. Gli enti locali hanno il compito di svolgere attività di controllo e vigilanza, in collaborazione con la magistratura minorile e con il servizio di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale (ASL).

3. In caso di inadempienza o di assenza di requisiti, le singole regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sospendere temporaneamente o revocare definitivamente l'autorizzazione concessa alle comunità di tipo familiare per minori, con conseguente chiusura della comunità stessa.

Art. 6.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere contributi in conto capitale o conto interessi, sia

per la costruzione di nuovi edifici da adibire a comunità di tipo familiare per i minori, sia per ristrutturare o ampliare quelli già adibiti a comunità.

2. La concessione di contributi, di cui al comma 1, è soggetta ai seguenti criteri:

a) piano finanziario e di gestione;

b) completamento e adeguamento delle strutture esistenti;

c) creazione di servizi ritenuti utili.

Art. 7.

1. Al fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi 4 e 6 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un Fondo per la gestione delle Comunità di tipo familiare per l'affidamento dei minori.

2. La determinazione dell'entità del finanziamento e l'individuazione delle risorse che affluiscono ai fondi di cui al comma 1, saranno indicate con decreto interministeriale, di concerto dei Ministri degli affari sociali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - *I*. L'adozione è permessa al coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto ed a persone non unite in matrimonio la cui convivenza duri ininterrottamente da almeno tre anni secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età adottando. L'età di almeno uno degli adottanti non deve superare di più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

3. Sono consentite agli adottanti in possesso dei requisiti suindicati più adozioni anche con atti successivi».

Art. 9.

1. L'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - 1. Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare.

3. Il giudice prima di dichiarare lo stato di adottabilità dovrà accertare che siano state offerte alla famiglia di origine del minore tutte le provvidenze necessarie, anche di ordine economico, compresa un'idonea sistemazione abitativa. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori e degli altri parenti, che devono essere individuati, ove possibile.

5. Il minore ritenuto capace di sufficiente discernimento nel caso in cui i suoi genitori fossero stati privati della patria potestà, ha la

facoltà di chiedere, personalmente o tramite altre persone o competenti organi, l'assegnazione di un rappresentante speciale in grado di aiutarlo ad esprimere le sue opinioni davanti al giudice».

Art. 10.

1. All'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il tribunale può anche disporre d'ufficio l'affidamento familiare provvisorio del minore a persone che non abbiano presentato domanda di adozione nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme che regolano l'istituto dell'affidamento familiare».

Art. 11.

1. All'articolo 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, quarto comma, dopo la parola «delegato,» sono inserite le seguenti: «, fermo restando l'obbligo di attivare le misure di sostegno in favore della famiglia di origine,».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - 1. All'adottato divenuto maggiorenne, è consentito accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. A questi ultimi è consentito rintracciarlo e conoscerne la condizione.

2. L'istanza può essere inoltrata al tribunale dei minorenni dove l'adottato risiede o al tribunale dove l'adottato è nato.

3. Il tribunale per i minorenni procede alle audizioni delle parti richiedenti: adottato, genitori biologici e adottivi, parenti d'origine

dell'adottato, qualora questi fosse orfano di genitori e chiunque altro ritenga opportuno; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare le conseguenze pratiche di ogni iniziativa presa rispettivamente dalle parti interessate.

4. Il tribunale dei minorenni, definita l'istruttoria e, previo consenso del controinteressato autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste».

Art. 13.

1. All'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre o anche figlio di genitori in gravi ed irreversibili condizioni di salute, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;».

DISEGNO DI LEGGE N. 4648

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *1.* L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e in grado

di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere derogati, previo accertamento, da parte del tribunale per i minorenni dei requisiti di cui al comma 1, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

4. Costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver adottato o l'aver ottenuto in affidamento preadottivo fratello o sorella, anche unilaterali, del minore di cui si richiede l'adozione».

PETIZIONE (N. 564)

Presentata dal signor Ercole Foresta

Il signor Ercole Foresta, di Cutro (Catanzaro), chiede la revisione della legge n. 184 del 1983 sull'adozione e l'affidamento dei minori, con particolare riguardo alla disciplina della differenza di età tra adottanti e adottandi.